



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1038 del 2017, proposto da:
Ladisa Spa in proprio e quale Mandataria Rti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia, Aldo Loiodice, Antonio Palma, Isabella Loiodice, Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso lo studio Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
Rti-B+Cooperativa Sociale, Rti-Bioristoro Italia Srl, Rti-Cimas Srl, Rti-Cucina & Saperi Cooperativa Sociale, Rti-Le Palme Ristorazione & Servizi Srl, Rti-Pastore Srl, Rti-Nuova Cucina Siciliana Soc.Coop., Rti-Progetto Alfano Srl, Rti-Pa Srl Food & Servizi, Rti-Ristora Food & Service Srl, Rti-Slem Srl, Rti-Serist Servizi Ristorazione Srl, Rti-Turrini Ristorazione Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Angelo Clarizia, Aldo Loiodice, Isabella Loiodice, Antonio Palma, Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso lo studio Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

contro

Rti-La Cascina Global Service Srl Quale Mandante, Rti-Vivenda Spa Quale Mandante, Rti-Cocktail Service Srl Quale Mandante, Rti-Consorzio Nazionale Servizi Sc Quale Mandante, Rti-Compass Group Spa Quale Mandante, Rti-Vegezio

Srl Quale Mandante non costituiti in giudizio;
Dussmann Service Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Martinez, Davide Moscuza, con domicilio eletto presso lo studio Filippo Martinez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, N. 21;

nei confronti di

Ministero della Difesa, Serenissima Ristorazione Spa, Euroristorazione Spa, Rti-Gemeaz Elicor Spa, Rti-Innova Spa, Rti-Gemos Società Cooperativa non costituiti in giudizio;
Elicor Ristorazione Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Anania, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza del Popolo 18;

sul ricorso numero di registro generale 1600 del 2017, proposto da:
Ladisa Spa in proprio e quale Mandataria Rti, Rti B+ Cooperativa Sociale, Rti Bioristoro Italia Srl, Rti Cimas Srl, Rti Cucina & Saperi Cooperativa Sociale, Rti Le Palme Ristorazione & Servizi Srl, Rti Nuova Cucina Siciliana Soc. Coop., Rti Pastore Srl, Rti Progetto Alfano Srl, Rti P.A. Srl Food & Servizi, Rti Ristora Food & Service Srl, Rti Slem Srl, Rti Serist Servizi Ristorazione Srl, Rti Turrini Ristorazione Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Aldo Loiodice, Angelo Clarizia, Antonio Palma, Isabella Loiodice, Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso lo studio Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Rti Gemeaz Elixor Spa, Rti Gemos Soc. Coop., Rti Innova Spa, Rti Vegezio Srl, Rti C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop., Rti Vivenda Spa, Rti La Cascina Global Service Srl, Rti Compass Group Italia Spa, Rti Cocktail Service Srl non costituiti in giudizio; Dussmann Service Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Martinez, Davide Moscuza, con domicilio eletto presso lo studio Filippo Martinez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, N. 21; Elixor Ristorazione S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Anania, con domicilio eletto presso lo studio Riccardo Anania in Roma, piazza del Popolo 18;

sul ricorso numero di registro generale 1892 del 2017, proposto da: Dussmann Service Srl in Qualità di Mandataria Capogruppo Rti, Rti - Cascina Global Service Srl, Rti - Vivenda Spa, Rti - Cocktail Service, Rti - Consorzio Nazionale Servizi S.C., Rti - Compass Group Italia Spa, Rti - Vegezio Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Filippo Martinez, Davide Moscuza, con domicilio eletto presso lo studio Partners Martinez & in Roma, corso Vittorio Emanuele II 21;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Elixor Ristorazione S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Anania, con domicilio eletto presso lo studio Riccardo

Anania in Roma, piazza del Popolo 18;
R.T.I. Ladisa Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Loiodice, Angelo Clarizia, Antonio Palma, Isabella Loiodice, Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso lo studio Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
Serenissima Ristorazione S.P.A, Euroristorazione S.r.l., Rti - B+ Cooperativa Sociale, Rti - Bioristoro Italia Srl, Rti - Cimas Srl, Rti - Cucina & Sapori Cooperativa Sociale, Rti - Pastore Srl, Rti - Progetto Alfano Srl, Rti - Pa Srl Food & Servizi, Rti - Ristora Food & Service Srl, Rti - Slem Srl, Rti - Serist- Servizi Ristorazioe Srl, Rti - Turrini Ristorazione Srl, Rti - Gemeaz Elicor Spa, Rti - Innova Spa, Rti - Gemos Soc. Cooperativa non costituiti in giudizio;

quanto al ricorso n. 1038 del 2017:

per la riforma

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 02117/2017, resa tra le parti, concernente Per l'annullamento: del provvedimento di ammissione delle ditte controinteressate alla gara comunitaria a procedura aperta, indetta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, per l'appalto dei servizi di ristorazione, catering completo, catering veicolato e dei servizi connessi accessori presso gli enti/distaccamenti e reparti del Ministero della Difesa per l'anno 2017 - (lotto 1);
- del verbale di seduta del 27.10.2016, citato nel suddetto provvedimento di ammissione, di valutazione della documentazione amministrativa prodotta;
- in via derivata, del provvedimento di aggiudicazione del predetto lotto n. 1 di gara in favore del RTI Ladisa s.p.a., adottato con decreto n. 329 del 16.11.2016, e di ogni altro atto allo stesso preordinato, conseguente e/o comunque connesso.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da DUSSMANN SERVICE SRL il 17\3\2017 :

Per la riforma della sentenza n. 2117 dell'8.2.2017 emanata dal TAR Lazio, Roma, e conseguentemente: <<per l'annullamento del “provvedimento di ammissione delle ditte offerenti” datato 27.10.2016 e pubblicato in pari data sul sito istituzionale della Stazione appaltante, nella parte in cui ha dichiarato “ammesso” per il lotto n. 1 di gara (CIG 676043469E) il RTI Ladisa S.p.a. anziché escluderlo dalla procedura, e pubblicato sul profilo del committente nonché trasmesso alla mandataria del RTI ricorrente;

- del verbale di seduta riservata n.3/16/1^{div.} del 27.10.2016, citato nel suddetto provvedimento di ammissione, di valutazione della documentazione amministrativa prodotta dalle ditte che hanno presentato offerta, nella parte in cui ha ritenuto di ammettere al predetto lotto n. 1 di gara il RTI

Ladisa S.p.a. anziché escluderlo dalla gara;

- in via derivata, del provvedimento di aggiudicazione del predetto lotto n. 1 di gara in favore del

RTI Ladisa S.p.a., adottato con decreto n. 329 del 16.11.2016 e comunicato con comunicazione pec

di pari data, e di ogni altro atto allo stesso preordinato, conseguente e/o comunque connesso>>

quanto al ricorso n. 1600 del 2017:

della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione I Bis n. 02155/2017, resa tra le parti, concernente l'annullamento: del provvedimento di ammissione delle ditte controinteressate alla gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, per l'appalto dei servizi di ristorazione, catering completo, catering veicolato e dei servizi connessi accessori presso gli enti/distaccamenti e reparti del Ministero della Difesa per l'anno 2017 - (lotto 1).

quanto al ricorso n. 1892 del 2017:

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 02117/2017, resa tra le parti, concernente per l'annullamento

- del “provvedimento di ammissione delle ditte offerenti” datato 27.10.2016 e pubblicato in pari data sul sito istituzionale della Stazione appaltante, nella parte in cui ha dichiarato “ammesso” per il lotto n. 1 di gara (CIG 676043469E) il RTI Elior Ristorazione S.p.a., anziché escluderlo dalla procedura, e pubblicato sul profilo del committente nonché trasmesso alla mandataria del RTI ricorrente;

- del verbale di seduta riservata n.3/16/1^{div.} del 27.10.2016, citato nel suddetto provvedimento di ammissione, di valutazione della documentazione amministrativa prodotta dalle ditte che hanno presentato offerta, nella parte in cui ha ritenuto di ammettere al predetto lotto n. 1 di gara il RTI Elior Ristorazione S.p.a. anziché escluderlo dalla gara;

- in via derivata, del provvedimento di aggiudicazione del predetto lotto n. 1 di gara in favore del RTI Ladisa S.p.a., adottato con decreto n. 329 del 16.11.2016 e comunicato con comunicazione pec di pari data, e di ogni altro atto allo stesso preordinato, conseguente e/o comunque connesso.

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Dussmann Service s.r.l., di Elior Ristorazione s.p.a. e del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2017 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati Clarizia, Aldo Loiodice per sé e in dichiarata delega di

Palma, Isabella Loiodice, Pappalepore e Martinez, l'avvocato dello Stato Greco e De Luca;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Ritenuto preliminarmente che deve essere disposta, ai sensi dell'art. 96 Cod. proc. amm., la riunione dei ricorsi iscritti sub nn. 1038/2017 e 1892/2017 del R.G., in quanto concernenti appelli proposti avverso la medesima sentenza, ed in particolare avverso la sentenza 8 febbraio 2017, n. 2117 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I bis;

Ritenuto che a tali ricorsi può essere riunito, anche tenendo conto della richiesta di Ladisa, ai sensi dell'art. 70 Cod. proc. amm., applicabile al processo d'appello ai sensi dell'art. 38 del medesimo *corpus* legislativo, anche il ricorso iscritto sub n. 1600/2017 del R.G., concernente la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio 8 febbraio 2017, n. 2155, in quanto soggettivamente ed oggettivamente connesso;

Considerato in particolare che la sentenza n. 2117 del 2017 ha accolto in parte il ricorso esperito, ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, Cod. proc. amm., dal R.T.I. avente come mandataria Dussmann Service s.r.l. avverso l'ammissione, contestata sotto molteplici profili, alla procedura aperta (condotta con il sistema telematico di negoziazione di Consip s.p.a.), indetta nel luglio 2016 dal Ministero della Difesa, per l'affidamento dell'appalto del servizio di ristorazione, catering completo, catering veicolato e dei connessi servizi accessori presso Enti, Distaccamenti e Reparti (EDC) per la durata dell'anno 2017, relativamente al lotto n. 1, delle altre imprese partecipanti;

Rilevato in particolare che per il lotto in questione hanno partecipato alla gara e sono state ammesse, come da pubblicazione sul profilo istituzionale della stazione appaltante, tutte le concorrenti, che, all'esito, sono risultate così graduate : 1) R.T.I.

Ladisa; 2) R.T.I. Elior Ristorazione; 3) R.T.I. Dussmann Service; 4) R.T.I. CIR Food; 5) R.T.I. Serenissima Ristorazione;

Rilevato che è dunque intervenuta, già prima della proposizione del gravame avverso le ammissioni delle imprese concorrenti, l'aggiudicazione in favore del R.T.I. Ladisa; Considerato che la sentenza appellata ha respinto il ricorso nella parte in cui impugnava le ammissioni dei raggruppamenti Elior e Serenissima, mentre lo ha accolto con riguardo all'ammissione del raggruppamento Ladisa, nell'assunto che solamente alcuni componenti del R.T.I. concorrerebbero alla gestione completa del servizio, a seconda dei vari EDR, mentre le altre mandanti si occuperebbero del servizio di "customer satisfaction", con una quota di esecuzione ciascuna dello 0,1 per cento, non rientrante nell'oggetto della gara, disponendone l'esclusione dalla gara;

Considerato che con il ricorso in appello iscritto sub n. 1038/2017 del R.G. il R.T.I. Ladisa ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha disposto la propria esclusione, allegando in via preliminare che la pronuncia di prime cure non ha tenuto conto dell'intervenuta aggiudicazione del lotto in proprio favore, provvedimento che è anche stato fatto oggetto di separato gravame, deciso in primo grado; e che con il detto ricorso in appello la stessa Ladisa ha pure eccepito il mancato superamento, da parte della ricorrente in primo grado, della "prova di resistenza";

Considerato, in particolare, che con il primo motivo di appello Ladisa s.p.a. deduce l'erroneità della sentenza gravata per avere ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità del ricorso per carenza di interesse, nella considerazione che, dopo l'espletamento della gara, il raggruppamento Dussmann risulta comunque collocato in terza posizione, non avendo il ricorso in primo grado scalfito la posizione dell'altra impresa collocata in posizione *potiore* rispetto alla sua; Ritenuto, al riguardo, che anche a ritenere influente, sotto il profilo della permanenza del particolare interesse al ricorso ex art. 120, comma 2-bis, Cod. proc. amm., la circostanza dell'intervenuta aggiudicazione, essendo tale relativo rito

specialissimo finalizzato a definire in modo definitivo la platea dei soggetti ammessi alla gara, cristallizzandone la situazione al fine della rapida costituzione di certezze giuridiche poi incontestabili sui protagonisti della gara (così Cons. Stato, V, ord. 14 marzo 2017, n. 1059), purtuttavia detto particolare interesse al ricorso non può, anche durante il processo, essere valutato in modo avulso dalla realtà storica costituita dalla graduatoria formulata, e dunque nell'indifferenza della posizione ivi conseguita dalle singole imprese partecipanti alla gara;

Ritenuto infatti che la distinzione e la separatezza del giudizio ex art. 120, commi 2-bis e 6-bis, rispetto a quello ordinario (seppure costituente anch'esso rito speciale) del medesimo art. 120 non contempla per il giudice del primo un divieto di prendere in considerazione i fatti storici *medio tempore* venuti in essere e risultanti dai suoi atti processuali, come, appunto, l'avvenuta aggiudicazione della gara e gli effetti di eventuali impugnazioni di quest'ultima;

Considerato, del resto, che la legge non prevede uno *stand-still* processuale collegato alla presentazione del ricorso di cui ai commi 2-bis e 6-bis;

Considerato, perciò, che detti atti, pur non formanti oggetto del medesimo rito specialissimo, si riflettono parzialmente sulla persistenza dell'interesse a ricorrere in quest'ultimo;

Rilevato, pertanto, che nella fattispecie in esame l'avvenuta aggiudicazione in favore di Ladisa e la relativa graduatoria viene ad incidere sulla persistenza dell'interesse a ricorrere, condizione della presente azione, facendone venire meno il rilievo, in particolare per quanto riguarda la posizione del R.T.I. Dussmann;

Ritenuto che quindi il primo motivo del presente appello principale di Ladisa deve ritenersi fondato, ed il suo accoglimento comporta di per sè la riforma della sentenza di primo grado nel senso della, allo stato, improcedibilità del ricorso avverso l'ammissione alla gara di Ladisa, corollario della reiezione dell'impugnativa avverso

l'ammissione delle altre imprese partecipanti alla gara e meglio graduate rispetto al raggruppamento Dussmann;

Ritenuto, tuttavia, per completezza di analisi, di procedere anche allo scrutinio del secondo motivo dell'appello principale, con cui si censura la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione dalla gara, di cui all'art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016, per avere la sentenza impugnata ritenuto che le attività riconducibili al servizio di "*customer satisfaction*" non possono farsi rientrare nell'oggetto di gara tra le prestazioni appaltabili, con la conseguenza che l'aver indicato lo svolgimento di detto servizio in capo a diverse imprese costituenti il raggruppamento Ladisa in qualità di mandanti viola l'art. 48, comma 4, dello stesso *corpus* legislativo, nonché l'art. 3.2 del disciplinare;

Ritenuto che, ad avviso del Collegio, anche tale motivo è fondato, in quanto, il punto 3.2 del disciplinare di gara si limita a stabilire che l'operatore economico che partecipa in R.T.I. dovrà indicare la parte dei servizi che eseguirà ai sensi dell'art. 48, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016, senza porre limiti ad una partecipazione percentualmente minore od anche minima all'esecuzione del servizio;

Ritenuto in proposito che Cons. Stato, Ad. plen., 5 luglio 2012, n. 26 ha chiarito, sia pure nel vigore del d.lgs. n. 163 del 2006, che l'obbligo per i R.T.I. di specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati deve ritenersi assolto sia in caso di indicazione, in termini schiettamente descrittivi, delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra le imprese associate, sia, in caso di indicazione quantitativa, in termini percentuali;

Ritenuto, ancora, che l'attività di *customer satisfaction* svolta da alcune imprese mandanti del R.T.I. Ladisa con una quota di esecuzione ciascuna dello 0,1 per cento, non può ritenersi esorbitante dall'oggetto della gara, come bene si desume dal punto 2.2 del disciplinare, alla stregua del quale «i servizi dovranno essere svolti in regime di controllo della qualità nel rispetto delle norme contenute nelle certificazioni UNI

EN ISO 9001:2015 e ISO 22000:2005, che devono essere in possesso della Ditta come prescritto nel Bando di gara al punto III.1.3, lettera a)»;

Ritenuto che infatti l'attività di *customer satisfaction* si traduce in un sistema di monitoraggio e misurazione della soddisfazione dei clienti, espressamente previsto dal par. 8.2.1 delle norme UNI EN ISO 9001, e quindi necessario anche all'appalto oggetto di controversia;

Ritenuto, a conferma di quanto precede, che il capitolato prevede anche sanzioni in caso di mancata o non corretta esecuzione del piano della qualità, nel cui ambito assume un ruolo significativo la *customer satisfaction*;

Ritenuto che deve dunque essere accolto, anche con riguardo al secondo motivo, l'appello principale del R.T.I. Ladisa, con conseguente riforma della sentenza gravata, nella parte in cui ha disposto l'esclusione dalla gara dello stesso raggruppamento appellante;

Ritenuto che deve, al contrario, essere disatteso l'appello incidentale proposto dal R.T.I. Dussmann Service, con reiterazione dei motivi assorbiti in primo grado;

Ritenuto, in particolare, che non è ravvisabile una falsa dichiarazione nel DGUE del procuratore speciale della società Serist, mandante del raggruppamento Ladisa, rispetto alla dichiarazione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016 (illecito professionale), in relazione alla sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna 30 maggio 2016, n. 469 (che ha ritenuta legittima la revoca dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto di mensa scolastica da parte del Comune di Quartucciu, in quanto la società era priva del centro di cottura dichiarato), atteso che il punto di cottura era munito di regolare autorizzazione ad effettuare attività di ristorazione, prodotta con la documentazione di gara, ma è risultato mancante di documentazione assimilabile alla sopravvenuta DUAAP- mod. B5 (dichiarazione autocertificativa unica per la realizzazione di un intervento relativo ad attività produttive), tanto che la revoca dell'aggiudicazione non è neppure stata annotata nel

casellario informatico dell'ANAC, cui le stazioni sono tenute a fare riferimento al fine di verificare la sussistenza di possibili cause di esclusione a norma dell'art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016;

Ritenuto che deve essere parimenti respinto il motivo di Dussmann secondo cui Ladisa avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per avere la mandante Slem s.r.l. reso dichiarazione nel DGUE falsa in ordine all'esclusione dalla gara, indetta dal Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per l'Abruzzo ed il Molise, per falsità della referenza bancaria presentata, come accertato dalla sentenza del Tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo, sede di Pescara, 2 febbraio 2014, n. 404;

Ritenuto infatti che Slem aveva comunque il possesso di altre valide referenze bancarie, e dunque il possesso del requisito in contestazione, e peraltro si tratta di fatti commessi nell'ormai lontano 2012;

Rilevato, in ogni caso, che anche questa esclusione dalla gara non risulta annotata nel casellario informatico dell'ANAC, dal che discende che non è ravvisabile un obbligo di esclusione dalla gara a tale titolo;

Ritenuto, in conclusione, che l'appello principale del R.T.I. Ladisa deve essere accolto con conseguente riforma della sentenza appellata nella parte in cui ha escluso dalla gara il R.T.I. Ladisa, mentre deve essere respinto l'appello incidentale del R.T.I. Dussmann;

Ritenuto di procedere ora alla disamina del ricorso in appello iscritto sub n. 1892/2017 del R.G. con il quale il R.T.I. Dussmann ha gravato la sentenza n. 2117 del 2017 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I bis, relativamente al capo con cui è stato respinto il ricorso, dallo stesso proposto, avverso l'ammissione alla gara del R.T.I. Elier Ristorazione;

Ritenuto, in particolare, che con il presente appello si deduce, tra l'altro, che il suddetto operatore economico è privo di un idoneo centro di cottura, e che

L'ausiliaria Euromense s.r.l. non è in possesso della certificazione ISO 22000 in relazione al lotto 6, ma si tratta, ad avviso dell'appellante, di circostanza che, nascendo da una dichiarazione falsa, comporta l'esclusione di Elior anche dagli altri lotti in cui si articola la procedura di gara;

Ritenuto, con riguardo ai motivi volti a censurare la sentenza di primo grado che ha disatteso l'impugnativa avverso l'ammissione alla gara del raggruppamento Elior, che gli stessi debbono ritenersi improcedibili per le ragioni già in precedenza esposte, e cioè, in sintesi, in quanto l'accoglimento dell'appello di Ladisa comporta che detto raggruppamento rimanga primo graduato (e dunque aggiudicatario), sì che l'ipotetico accoglimento dell'impugnativa delle ammissioni degli altri operatori economici non sarebbe di alcuna utilità per l'appellante Dussmann;

Ritenuto che dunque l'appello del R.T.I. Dussmann deve ritenersi improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;

Ritenuto che, per le stesse ragioni, e cioè per il fatto che è risultato primo graduato ed aggiudicatario, deve ritenersi improcedibile anche il ricorso in appello iscritto sub n. 1600/2017 del R.G. con cui il R.T.I. Ladisa ha impugnato la sentenza 8 febbraio 2017, n. 2155 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. I bis, di reiezione del ricorso dallo stesso esperito avverso l'ammissione alla gara per il lotto n. 1 delle altre imprese partecipanti (ed in particolare del R.T.I. Elior e del R.T.I. Dussmann);

Ritenuto, in definitiva, che il ricorso in appello del R.T.I. Ladisa, iscritto sub n. 1038/2017 del R.G. deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto lo stesso raggruppamento Ladisa illegittimamente ammesso alla gara, mentre deve essere respinto l'appello incidentale del R.T.I. Dussmann; il ricorso in appello del R.T.I. Dussmann, iscritto sub n. 1892/2017 del R.G. deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, come pure il ricorso in appello del R.T.I. Ladisa, iscritto sub n.

1600/2017 del R.G., deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;

Ritenuto che la complessità della vicenda amministrativa e processuale costituisce eccezionale motivo di compensazione tra tutte le parti delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, così decide : a) riunisce i ricorsi iscritti sub nn. 1038/2017, 1892/2017 e 1600/2017 del R.G.; b) accoglie il ricorso in appello n. 1038/2017 del R.G., mentre respinge l'appello incidentale del R.T.I. Dusmann, e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata n. 2117/2017, dichiara legittima l'ammissione alla gara del R.T.I. Ladisa; c) dichiara improcedibili i ricorsi in appello n. 1892/2017 e 1600/2017 del R.G.

Compensa tra tutte le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Valerio Perotti, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Stefano Fantini

IL PRESIDENTE
Giuseppe Severini

IL SEGRETARIO